

Famiglia

4

Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa

Rivista bimestrale di Classe A dal 2016

luglio - agosto 2023

DIRETTA DA SALVATORE PATTI

Tommaso Auletta, Mirzia Bianca, Lucilla Gatt (vicedirettore), Francesco Macario
Fabio Padovini, Massimo Paradiso, Enrico Quadri, Carlo Rimini, Giovanni Maria Uda

www.rivistafamiglia.it

IN EVIDENZA

■ **LE STAGIONI DEL DOVERE DI CONTRIBUZIONE**

Michela Cavallaro

■ **LA RILEVANZA DELLA CONVIVENZA PREMATRIMONIALE NELLA QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE: LA PAROLA ALLE SEZIONI UNITE**

Gennaro Di Martino

■ **TRUST E TUTELA DEI LEGITTIMARI: BREVI RIFLESSIONI SU UNA RECENTE PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

Filippo Rizzi

Parte I**Dottrina**

MICHELA CAVALLARO, Le stagioni del dovere di contribuzione	p. 483
GENNARO DI MARTINO, La rilevanza della convivenza prematrimoniale nella quantificazione dell'assegno divorzile: la parola alle Sezioni Unite.....»	497
GIUSEPPE MARIA MARSICO, Sul patto di famiglia: tra autonomia privata e parziale deroga alla disciplina dei patti successori, in un'ottica di continuità di impresa.....»	511
FABIANA D'AVINO, Eredità digitale e tutela dei dati personali <i>post mortem</i>	547

Parte II**Giurisprudenza**

FILIPPO RIZZI, Trust e tutela dei legittimari: brevi riflessioni su una recente pronuncia della Corte di Cassazione (nota a Cass. civ., sez. II, ord. 17 febbraio 2023, n. 5073)	561
GIANCARLO TANTILLO, Aspetti formali della revoca della rinuncia all'eredità (nota a Cass. civ., sez. II, 28 dicembre 2022, n. 37927).....»	583
GIULIA CAMILLETI, Vittimizzazione secondaria: inappropriata valutazione del rischio, inattendibilità della "PAS" e operatività dello stereotipo di genere (nota a Corte EDU, sez. I, 10 novembre 2022 - ric. n. 25426/20 - causa <i>I.M. e altri c. Italia</i>).....»	605

Cass. civ., sez. II, ord. 17 febbraio 2023, n. 5073; Giusti *Presidente* – Criscuolo *Relatore*

Trust *inter vivos* con effetti *post mortem* – Diritti successori dei legittimari nei confronti dell'atto istitutivo – Azione di riduzione

In caso di trust inter vivos con effetti post mortem di tipo discrezionale – in cui l'individuazione dei beneficiari e/o la determinazione dell'entità delle quote loro spettanti è rimessa alla discrezionalità del trustee – la tutela dei diritti successori dei legittimari nei confronti del relativo atto istitutivo e dei successivi atti di conferimento è assicurata dall'azione di riduzione, i cui legittimati passivi devono individuarsi nei beneficiari, ove il trustee abbia già eseguito il programma del disponente, dando corso alle relative disposizioni patrimoniali (ovvero allorquando i beneficiari medesimi siano comunque individuabili con certezza), e nel trustee nella contraria ipotesi in cui il trust non abbia ancora avuto esecuzione (oltre che nel c.d. trust “di scopo”, nel quale manca una specifica individuazione dei beneficiari).

(*Omissis*)

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione

1. D.T.F.T., rappresentata dalla madre esercente la potestà genitoriale, C.I., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine la C.T. Trustee Limited, la T. capital Trustee SA, nonché C.F., D.T.D. e D.T.S., affinché fosse dichiarata la nullità dell'atto di trasferimento con il quale il padre D.T.R., deceduto ab intestato in data (*Omissis*), marito della C. e genitore dei convenuti D.T., aveva trasferito in favore della (*Omissis*) azioni della (*Omissis*) S.p.A., in quanto idonee ad assicurare il controllo del gruppo (*Omissis*) ai trustee del trust B., istituito in (*Omissis*) il (*Omissis*) dal *de cuius* e dalla moglie C.F., con la declaratoria di nullità anche dell'atto istitutivo del trust B., in quanto volti a determinare la lesione dei diritti successori dell'attrice, con l'impossibilità quindi di poter riconoscere in Italia l'atto istitutivo del trust.

Chiedeva altresì che, una volta accertata la nullità, tutti i beni confluiti nel trust fossero invece ricompresi nell'asse relitto.

Nella resistenza dei convenuti, questa Corte con ordinanza n. 14041/2014 dichiarava la giurisdizione del giudice italiano, e riassunta la causa, il Tribunale di Udine, con la sentenza n. 1148/2015, previa parziale declaratoria di nullità

dell'atto di citazione, rigettava per il resto le domande attoree.

Rilevò il Tribunale che nell'atto istitutivo del trust, quali beneficiari dei fondi erano indicati, oltre agli stessi disponenti, i loro figli e discendenti. La clausola relativa a questi ultimi (Parte I, art. 1.7) doveva però evidentemente reputarsi frutto di un errore nell'uso di un modello preconfezionato, perché prima si legge che figli e discendenti sono beneficiari, siano essi legittimi, legittimati, illegittimi o adottati (“whether legitimate, legitimated, illegitimate or adopted”), ma subito dopo era aggiunta l'esclusione di qualsiasi persona illegittima e dei suoi discendenti (“but shall exclude any illegitimate person and his descendants”).

Alla luce dei poteri riservati ai trustee, si era poi al cospetto di un trust discrezionale (parte I, art. 4: “Discretionary trust of capital and income”), che permetteva ai trustee di pagare il capitale del trust a tutti i beneficiari o ad uno di loro, a vantaggio di tutti o di uno soltanto, nelle proporzioni e nel modo da loro ritenuto opportuno (parte I, art. 6.1: “The Trustees may pay or apply the whole or any part. of the capital of the Trust Fund to or for the benefit of all or such of the Beneficiaries, in such share and in such manner generally as the Trustees shall in their discretion think fit”).

Tale precisazione giustificava, in termini di interesse ad agire, la proponibilità delle domande da parte della figlia e, quindi, erede legittimaria, in ragione del rilievo per cui il trust discrezionale non garantisce all'erede legittimario quella quota certa e determinata del patrimonio del *de cuius* che le attribuisce inderogabilmente il diritto italiano.

Ancorché il comportamento futuro dei trustee avrebbe potuto determinare un vantaggio economico per l'attrice, potendole essere riservata una quota del capitale in trust anche superiore rispetto alla quota di legittima, tuttavia, ricorreva l'interesse della parte a chiedere il ripristino di una condizione di certezza e ritenuta dalla parte stessa preferibile rispetto ad una situazione di incertezza. Sussisteva quindi il concreto interesse (art. 1421 c.c.) a fare dichiarare la nullità di atti negoziali che avevano determinato una riduzione del patrimonio relitto dal *de cuius*, che costituisce uno dei parametri per la determinazione della quota di legittima, ma le domande erano infondate quanto alla nullità del trust perché non riconoscibile in Italia, per contrarietà ai limiti posti dall'ordinamento interno al "mandato a donare" (art. 778 c.c.) e per violazione delle norme inderogabili che riguardano "i testamenti e la devoluzione dei beni successorii, in particolare la legittima" (art. 15, comma 1, lett. c, della Convenzione dell'Aja 1.7.1985, ratificata dalla L. 16.10.1989, n. 364), ed il Tribunale reputava che la risoluzione di tale questione assorbisse anche quella relativa alla eventuale nullità degli atti con cui il gruppo di società fu posto sotto l'egida del trust, in quanto solo con riferimento al trust, e non anche agli altri atti negoziali, si poneva un profilo di nullità intrinseca, che prescinde dal collegamento funzionale con gli altri atti.

La sentenza, ribadito che non si era al cospetto di un c.d. trust interno, trattandosi di un atto stipulato all'estero e volto a diventare strumento per la gestione di un ampio gruppo di società, di cui quelle al vertice sono società estere e nel

quale i designati trustee sono soggetti esteri e non meramente domiciliati all'estero, reputava che non vi fosse nessun ostacolo alla riconoscibilità e validità in astratto del trust "B.", occorrendo al più verificare se la sua "causa concreta" si rivelasse contraria ai principi e alle norme inderogabili del nostro ordinamento.

Non ricorreva la pretesa violazione delle norme in materia di mandato che, pur contemplando la possibilità di donare a favore di persona scelta da un terzo nell'ambito di una pluralità di persone indicate dal donante o rientranti in una determinata categoria di persone (art. 778, comma 2, c.c.), prevedono l'estinzione del mandato in caso di morte del mandante (art. 1722, n. 4, c.c.), mentre l'atto istitutivo del trust "B." prevede una durata massima del vincolo di 80 anni, con facoltà di estinzione anticipata solo a discrezione dei trustee. Ma secondo il Tribunale l'istituzione di un trust è atto diverso dal mandato a donare e, quindi, una volta ammesse l'astratta riconoscibilità nell'ordinamento interno, il riconoscimento non può essere negato o limitato soltanto perché la disciplina del trust risulta difforme da quella di altro e diverso istituto dell'ordinamento interno, la cui differente disciplina non può di per sé essere considerata un *tertium comparationis* per giudicare la validità del trust.

Emergeva piuttosto che il trust non era stato utilizzato quale strumento, nel caso concreto, volto ad aggirare l'applicazione di principi o norme dell'ordinamento interno e in una situazione in cui, al contrario, l'applicazione di quei principi o norme era da considerare inderogabile.

In particolare, in merito alla pretesa violazione elusiva delle norme in materia di successione necessaria, ma non in termini di lesione della sua quota di legittima – non avendo l'attrice proposto azione di riduzione – bensì in termini di funzionalità del trust rispetto all'obiettivo (illegittimo) di rendere inoperanti e impraticabili le tutele predisposte dalla legge in favore del legittimario leso,

il Tribunale rilevava che non si trattava di verificare se l'istituzione del trust e il conferimento dei beni nello stesso avessero comportato una lesione della legittima spettante alla istante, bensì di accertare se quegli atti – nel loro complesso e a prescindere dalla effettiva lesione della legittima – fossero stati rivolti allo scopo, o avessero comunque avuto l'effetto, di eludere o rendere inattuabile la tutela dell'erede legittimaria.

A tale dubbio andava però data risposta negativa.

Infatti, poiché oggetto dei conferimenti in trust furono, per pacifica allegazione di parte attrice, esclusivamente partecipazioni ai capitali di società tutte appartenenti ad un medesimo gruppo creato e coordinato dallo stesso, era quindi ragionevole presumere che il disponente avesse l'obiettivo di garantire continuità ad una gestione unitaria e coordinata del gruppo di imprese, piuttosto che quello di regolare la successione nel suo patrimonio in deroga alle cogenti norme della legge italiana, e ciò in quanto ove avesse avuto di mira tale diverso risultato, il *de cuius* avrebbe conferito nel trust anche cespiti diversi rispetto alle partecipazioni societarie. Ma, soprattutto, non vi sarebbe stata ragione perché anche la moglie mettesse sotto il regime del trust, tramite la cessione a I. B.V.", le azioni a lei intestate della S.p.A., trattandosi di atto incoerente e inutile se, come dedotto da parte attrice, l'intera operazione (istituzione del trust e successivo conferimento nello stesso delle partecipazioni sociali) fosse stata ideata quale rimedio alla recentissima nascita di una figlia fuori dal matrimonio. E ciò varrebbe anche qualora fosse vero quel che prospetta parte attrice, ovverosia che anche le azioni intestate alla moglie fossero in realtà riferibili al *de cuius*. Invero, non avrebbe avuto senso, per eludere i diritti successori dell'attrice, conferire in un trust cespiti che erano già meglio salvaguardati mediante l'intestazione alla moglie. Doveva quindi ritenersi che la "causa concreta" sotto-

stante all'istituzione del trust "B." ed ai successivi negozi di trasferimento di partecipazioni sociali fosse una causa di tipo squisitamente imprenditoriale e commerciale, e non patrimoniale e successoria. Quanto all'ulteriore considerazione per cui l'illegittimità della costituzione del trust "B." sarebbe comunque ricollegabile all'effetto oggettivo di rendere impraticabile l'esercizio dell'azione di riduzione, perché essendo l'attrice tra i (possibili) beneficiari delle discrezionali elargizioni dei trustee, non sarebbe in condizione di denunciare, finché perdura il trust, una effettiva, concreta e misurabile lesione della sua legittima, il Tribunale rilevava che, una volta istituito il trust, ogni singolo atto di trasferimento di cespiti ai trustee (perché lo gestiscano secondo le regole del trust) è a tutti gli effetti un atto di disposizione patrimoniale astrattamente assoggettabile ad azione di riduzione (purché, ovviamente, sussistano tutti i relativi presupposti e, in primo luogo, che si tratti di un atto di liberalità, non necessariamente in forma di donazione: art. 809, comma 1, c.c.).

Il fatto che il legittimario che agisce in riduzione sia indicato tra i possibili beneficiari del trust nulla toglie alla constatazione che quel cespite è ormai definitivamente uscito dal patrimonio del *de cuius* per entrare nel patrimonio segregato che fa capo al trustee, unico destinatario dell'eventuale azione di riduzione.

Avverso tale sentenza ha proposto appello l'attrice e la Corte d'Appello di Trieste con la sentenza n. 395/2017 ha rigettato il gravame.

Nell'esaminare prioritariamente il secondo motivo di appello, la Corte rilevava che, anche a voler in astratto ipotizzare che il trasferimento della partecipazione azionaria del *de cuius* al trust fosse volto a pregiudicare i futuri diritti della legittimaria, l'ordinamento italiano non sanziona tale condotta con la nullità, avendo apprestato diversi rimedi, finalizzati a rendere inefficaci gli atti lesivi.

Stante l'assimilazione degli atti denunciati a delle liberalità indirette, la reazione dell'attrice

ben poteva trovare soddisfazione nell'esercizio dell'azione di riduzione, che però nella specie non risultava essere stata proposta.

Ne' poteva accedersi alla tesi dell'appellante secondo cui doveva negarsi il riconoscimento in Italia del trust in quanto lesivo dei diritti successori, posto che la tutela di tali diritti riceve adeguata assicurazione proprio tramite il ricorso all'azione di riduzione.

Peraltro, la stessa attrice aveva riferito che non tutto il patrimonio fosse stato segregato in trust, circostanza questa che rendeva poco compatibile con la situazione concreta l'affermazione circa la volontà del *de cuius* di volere rendere impraticabile la tutela dei diritti di legittimaria della figlia tramite la pregressa istituzione del trust.

Quanto al primo motivo, con il quale si contestava la parziale dichiarazione di nullità della citazione per indeterminatezza della *causa petendi*, la Corte distrettuale rilevava che effettivamente l'atto introduttivo del giudizio non forniva sufficienti elementi per individuare le parti e le date dei singoli atti asseritamente diretti a pregiudicare i diritti dell'attrice, mentre quanto alla domanda sub d) dell'atto di citazione, osservava che la medesima, con il richiamo al motivo che sottintendeva l'atto, riproponeva sotto altra veste la questione già esaminata con il rigetto del secondo motivo di appello, circa le conseguenze in punto di nullità ovvero di inefficacia degli atti pregiudizievoli per la posizione della legittimaria.

Avverso tale sentenza D.T.F.T. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

C.F., D.T.D. e D.T.S. resistono con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione della L. n. 364/1989, artt. 13 e 15, comma 1, lett. c), che ha trasposto in Italia la Convenzione

dell'Aja del 1 luglio 1985, nonché dell'art. 1418, comma 2, 1343,1344,1345 e degli artt. 549,631 e 778 c.c.

Assume parte ricorrente che si rivela erroneo il rigetto della richiesta di negare il riconoscimento in Italia del trust B. e dei successivi atti dispositivi del *de cuius*, dovendo reputarsi che la sentenza gravata non poteva far leva a tale fine sulla sola possibilità per la ricorrente di poter reagire tramite l'esercizio dell'azione di riduzione.

Il carattere discrezionale del trust oggetto di causa, che rimette al trustee il potere di designare i beneficiari e/o di determinare l'entità delle quote di spettanza di ciascuno, di fatto priva il legittimario di ogni diritto, con la conseguente lesione di norme inderogabili dell'ordinamento nazionale, anche in ragione dell'amplissimo periodo di tempo entro il quale il trustee può compiere le sue determinazioni.

Ciò implica anche la violazione dell'art. 549 c.c., che vieta l'apposizione di pesi e condizioni alla quota del legittimario, nonché degli artt. 631 e 778 c.c. che vietano disposizioni testamentarie e donazioni rimesse all'arbitrio altrui.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nel non avere la Corte d'Appello considerato, ai fini della riconoscibilità del trust, anche la difficoltà di una concreta esperibilità dell'azione di riduzione nei confronti del trustee straniero del trust discrezionale.

Infatti, trattandosi di trustee con sede nel Regno Unito, le possibilità di esito vittorioso dell'azione di riduzione dinanzi ai giudici stranieri sarebbero del tutto remote, e ciò anche in considerazione del fatto che il trustee non può essere considerato un donatario e che, prima della loro individuazione, nemmeno è possibile aggredire con la riduzione i beneficiari, dovendosi in ipotesi attendere anche il termine di 80 anni che

l'atto istitutivo del trust concede per la loro designazione.

Il terzo motivo denuncia la violazione della L. n. 364/1985, artt. 13 e 15, comma 1, lett. c), nonché degli artt. 1418, 1343, 1344, 1345 c.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..

Si assume che la decisione impugnata per rafforzare il proprio ragionamento ha valorizzato la circostanza che nel trust non era stato conferito l'intero patrimonio del padre della ricorrente, ma trattasi di affermazione che elude il problema posto in punto di riconoscibilità del trust quando sia idoneo a pregiudicare i diritti della legittimaria, e non tiene conto del fatto che comunque allo stesso era stata conferita la maggior parte del patrimonio, il che induce a reputare che la causa concreta fosse proprio quella di eludere le ragioni dell'istante.

3. I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

In primo luogo, si palesa inammissibile il secondo motivo di ricorso, e ciò in ragione dell'applicazione alla fattispecie della previsione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., avendo la Corte d'Appello confermato la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto che sostengono la decisione appellata.

Peraltro, quello che viene individuato come fatto di cui sarebbe stata omessa la disamina è a ben vedere una deduzione in diritto (difficoltà di esperire l'azione di riduzione, in presenza di un trust discrezionale, prima che intervenga la designazione dei beneficiari da parte del trustee), che esula della nozione di fatto presa in esame dal n. 5 dell'art. 360 c.p.c., e che in ogni caso è stata valutata specificamente dal Tribunale, con motivazione nella sostanza confermata dalla Corte d'Appello, che aveva affermato che in tal caso la legittimazione passiva rispetto all'azione di riduzione dovesse essere attribuita al trustee.

Quanto alle dedotte violazioni di legge, va in primo luogo sottolineato che l'atto di cui si chiede accertarsi la nullità (e conseguenzialmente anche degli atti con i quali si è provveduto ad alimentare il trust con il conferimento al medesimo delle azioni della società, attraverso le quali assicurare il controllo del gruppo imprenditoriale facente capo al *de cuius*), è un trust non di diritto interno (come espressamente affermato dal Tribunale, senza che sul punto sia stata sollevata censura dalla ricorrente in sede di appello), *inter vivos*, in quanto posto in essere dal *de cuius* allorché era ancora in vita (sebbene alcuni effetti potessero prodursi anche in epoca successiva al decesso), e di carattere discrezionale, in quanto, come ricavabile dalle previsioni riportate nell'esposizione dei fatti di causa, erano riservate alla valutazione discrezionale del trustee sia l'individuazione dei beneficiari (sebbene in una cerchia ben determinata di soggetti legati al disponente da rapporti di filiazione), sia la misura delle attribuzioni, da compiere entro un termine massimo individuato in 80 anni.

Tale precisazione appare necessaria al fine di escludere, in vista della disamina delle questioni che i motivi pongono, le specificità legate alla peculiare natura del trust testamentario, occorrendo invece vagliare la vicenda in considerazione del fatto che si è al cospetto di un atto comunque *inter vivos*.

Come sottolineato in dottrina, e come peraltro emerge dalla prassi ormai diffusasi anche in Italia, il trust è un istituto "polimorfo", in quanto sebbene connotato dal tratto comune di essere un negozio gestorio con funzione attributiva, in concreto, può prestarsi ad attuare le più svariate finalità.

Possono, infatti, essere istituiti trust con funzione solutoria o, anche, trust di garanzia, trust con funzione di escrow agent, con funzione liquidatoria, oppure, come ormai sempre più spesso si riscontra, trust di famiglia ed in cui il disponente

te trasferisce, in tutto o in parte, i propri beni al trustee per provvedere nel tempo ai bisogni dei propri familiari, sino a giungere ad attribuire loro l'intero patrimonio al termine finale (fattispecie alla quale i giudici di merito hanno assimilato anche il trust oggetto di causa).

Nel caso in cui l'intento del *settlor* sia quello appunto di avvantaggiare, all'esito dell'attività gestoria del trustee, i beneficiari, l'opinione prevalente in dottrina è nel senso che si sia al cospetto di un atto che, seppur diverso per forma dalla donazione tipica, attua in realtà una liberalità, la quale è soggetta alla disciplina dell'art. 809 c.c.

Trattasi peraltro di acquisizione che deve reputarsi consolidata anche nella giurisprudenza di questa Corte che ha, nella sua più autorevole composizione, affermato che il "trust inter vivos", con effetti "post mortem", deve essere qualificato come donazione indiretta, rientrante, in quanto tale, nella categoria delle liberalità non donative ai sensi dell'art. 809 c.c., poiché l'attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione avviene per atto del "trustee", cui il disponente aveva trasferito la proprietà, sicché l'avvenuta fuoriuscita del "trust fund" dal patrimonio di quest'ultimo quando era ancora in vita esclude la natura "mortis causa" dell'operazione, nella quale l'evento morte rappresenta mero termine o condizione dell'attribuzione, senza penetrare nella giustificazione causale della stessa (Cass. S.U. n. 18831 del 12/07/2019).

A tale esito è poi approdata anche la giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte, la quale ha affermato che l'istituzione di un "trust" (nella specie cd. "autodichiarato"), con conferimento di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest'ultimo, è riconducibile alla donazione indiretta ed è soggetto all'imposta in misura fissa, atteso che la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta, però,

alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale (Cass. n. 21614/2016; conf. Cass. n. 19167/2019; Cass. n. 29507/2020).

Sebbene il meccanismo del trust si componga di due segmenti, in quanto nel primo il disponente fissa le finalità del trust, attribuisce al trustee i beni in trust e fissa il contenuto dell'incarico gestorio, uscendo poi definitivamente di scena, mentre nel secondo segmento, si verifica l'attribuzione programmata, che lega il trustee allo scopo del trust ovvero alla figura dei beneficiari, il reale trasferimento di ricchezza e quindi l'individuazione dei beneficiari della liberalità indiretta, va accertato con riferimento alla posizione dei beneficiari.

La riconduzione dell'istituto oggetto di causa nel novero delle liberalità non donative di cui all'art. 809 c.c. porta poi a dover reputare, come sostenuto dai giudici di appello, che la tutela dei diritti successori dei legittimari, asseritamente pregiudicati da tali atti sia assicurata con l'esercizio dell'azione di riduzione, rimedio che determina la mera inefficacia dell'atto pregiudizievole, ma non anche la nullità, come peraltro ribadito dalla costante giurisprudenza di questa Corte.

Infatti, è stato affermato che gli atti di liberalità soggetti a riduzione non sono affetti da nullità o annullabilità ma sono, invece, validi, anche se suscettibili di essere resi inoperanti, ed inefficaci in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'integrazione della quota di riserva, attraverso l'esercizio del diritto potestativo dell'erede legittimario di chiederne la riduzione (Cass. n. 25834 del 27/10/2008; Cass. n. 4024/1981; Cass. n. 23278/2013; Cass. n. 9424/2003).

4. La tesi della ricorrente richiama in maniera espressa quella sostenuta da autorevole dottrina, seppure minoritaria se non altro sul piano numerico, che ritiene che la sanzione per il trust discrezionale che non abbia ancora consentito

l'individuazione dei beneficiari (con la chiara evidenziazione di coloro che debbano subire l'azione di riduzione) ovvero delle attribuzioni idonee a ledere i diritti del legittimario, sia quella del mancato riconoscimento del trust, per la sua nullità, stante il contrasto con le previsioni di cui alla L. n. 364 del 1989, che ha ratificato la Convenzione de L'Aja del 1 luglio 1985.

In particolare, l'art. 13 della Convenzione dell'Aja stabilisce che “nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi significativi, ad eccezione della legge applicabile, del luogo di amministrazione o della residenza abituale del trustee, siano collegati più strettamente alla legge di Stati che non riconoscono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione”, e l'art. 15 dispone al comma 1 che “La Convenzione non costituisce ostacolo all'applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme sul conflitto di leggi quando per un atto volontario non possa derogare ad esse, in particolare nelle seguenti materie: a) protezione dei minori e degli incapaci; b) effetti personali e patrimoniali del matrimonio; c) testamenti e devoluzione ereditaria, in particolare la successione necessaria; d) trasferimento della proprietà e le garanzie reali; e) protezione dei creditori in caso di insolvenza; f) protezione dei terzi in buona fede”. Lo stesso art. 15, al comma 2 poi prevede che “Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di attuare gli scopi del trust in altro modo”.

La tesi dottrinale cui fa richiamo la ricorrente parte dalla considerazione secondo cui il ricorso all'azione di riduzione sarebbe molto problematico, soprattutto nel caso di trust discrezionale, nelle ipotesi in cui la successione del disponente si apra quando il trust è ancora “in esecuzione”, e dunque i beni, che ne formano oggetto, si trovino nella sfera giuridica del trustee.

A fronte della difficoltà di individuazione del destinatario dell'azione di riduzione, secondo ta-

le dottrina, occorrerebbe fare applicazione della norma di chiusura dell'art. 13 della Convenzione, negando il riconoscimento al trust contrastante con l'ordine pubblico interno. Infatti, se è vero che l'art. 15 della Convenzione dispone che il riconoscimento del trust non preclude l'applicazione delle norme inderogabili, tra le quali quelle a protezione dei legittimari, è pur vero che tali norme, una volta applicate, non raggiungerebbero il risultato voluto. Si sostiene quindi che il rimedio offerto al legittimario sia quello del mancato riconoscimento del trust, cui consegue il difetto di una giustificazione causale dell'attribuzione dal disponente al trustee e, dunque, la declaratoria di nullità.

5. Ritiene però il Collegio che debba dissentirsi da tale soluzione interpretativa e che debba invece affermarsi, conformemente alla soluzione cui sono pervenuti i giudici di merito, che il rimedio assicurato al legittimario che assuma essere stato leso dal trust e dai suoi atti di dotazione, resti quello del ricorso all'azione di riduzione.

Peraltro, ed in relazione al caso in esame, non può però sostenersi che sia stata offerta la prova che gli atti impugnati abbiano effettivamente pregiudicato la quota di riserva.

Come riferito nelle pronunce emesse nei gradi di merito, non risulta che sia stato conferito nel trust l'intero patrimonio del *de cuius*, il che sottende che vi siano altri beni caduti in successione, di cui però non si indica né la consistenza né l'ammontare, potendosi peraltro anche ipotizzare che, avuto riguardo ai beni destinati ad essere oggetto di riunione fittizia, le ragioni dell'attrice quale legittimaria ben potrebbero trovare soddisfacimento anche sulla base dei soli beni relitti (essendo la stessa chiamata come figlia alla successione *ab intestato*). Ove, infatti, i beni segregati in trust fossero imputabili solo alla disponibile, l'istituzione del trust stesso non risulterebbe, anche tenuto conto della sua natura discrezionale, in contrasto con le disposizioni na-

zionali in tema di successione necessaria, il che non permetterebbe di evidenziare, come invece presuppone la tesi favorevole alla nullità, l'idoneità del trust a porsi direttamente in contrasto con le attese dei legittimari.

Ma anche a voler superare tale considerazione, come detto, si palesa preferibile la tesi che ritiene che le disposizioni patrimoniali correlate e consequenziali al trust, ove in ipotesi lesive della riserva del legittimario, debbano essere aggredite unicamente con l'azione di riduzione.

5.1. In primo luogo, risulta eccessivo il ricorso alla sanzione di nullità rispetto alle esigenze di tutela del legittimario leso o pretermesso, e ciò alla luce della richiamata giurisprudenza che ha ritenuto che la tutela sia appunto accordata in maniera adeguata con un'azione dichiarativa dell'inefficacia delle disposizioni lesive, essendo limitate e residuali le ipotesi in cui debba farsi ricorso alla nullità per la lesione dei diritti del riservatario (artt. 549 e 735 c.c.).

Inoltre, a differenza dell'azione di riduzione che in punto di legittimazione attiva ha natura personale, quella di nullità potrebbe essere proposta da chiunque vi abbia interesse (si pensi ai creditori del legittimario), sarebbe imprescrittibile (rendendo oltre modo dubbie la sistemazione e definizione dei rapporti successori), non senza considerare che la pronuncia di nullità travolgerebbe l'attribuzione patrimoniale nella sua interezza, e dunque non soltanto nei limiti necessari ad integrare la legittima (con il rischio di vanificare la volontà del disponente, anche oltre i limiti segnati dalle norme poste a tutela dei legittimari).

5.2. È stato poi acutamente sottolineato che in caso di trust liberale inter vivos, quale quello oggetto di causa, l'idoneità a porsi in contrasto con le norme della successione necessaria si riscontrerebbe solo al momento dell'apertura della successione, così che il giudizio di nullità andrebbe formulato non al momento della conclusione del trust, ma all'apertura della successione, con la

conseguenza, poco giustificabile sul piano dommatico, che la validità del trust, riconosciuta al momento della sua conclusione, dovrebbe essere disconosciuta al decesso del *settlor*, realizzandosi una ipotesi di nullità sopravvenuta.

Poiché poi il riscontro della presenza di legittimari si compie solo al momento dell'apertura della successione, è stato evidenziato che mentre le maglie dei principi inderogabili del nostro ordinamento si aprono, riconoscendo effetti ad un trust "non ancora" lesivo, le stesse poi dovrebbero chiudersi, alla morte del disponente, ripudiando un trust che ormai già vi era entrato.

5.3. Né è giustificata la differenza di tutela che sarebbe accordata al legittimario che sia stato leso da un trust rispetto a quella offerta al legittimario leso da qualsivoglia altra disposizione. Deve quindi negarsi che il trust, sia pure discrezionale ed in concreto lesivo del diritto del legittimario sia affetto da nullità, dovendosi invece individuare anche in questo caso nell'azione di riduzione lo strumento di tutela accordato al legittimario.

5.4. Una volta quindi individuata la tutela del legittimario asseritamente pregiudicato da un trust liberale nell'esercizio dell'azione di riduzione, in assenza della proposizione di quest'ultima in questa sede, questa Corte non è espressamente chiamata a statuire anche sulla questione relativa all'individuazione del legittimato passivo dell'azione di riduzione, nel caso in cui, specialmente al cospetto di cc.dd. trust discrezionali, il trustee non abbia ancora esercitato il proprio potere di individuazione dei beneficiari ovvero non abbia ancora esaurito le assegnazioni a questi riservate.

Trattasi appunto delle problematiche, di ordine tecnico giuridico, che la tesi qui avversata favorevole alla nullità ha invece valorizzato al fine di negare il riconoscimento del trust. Reputa però il Collegio che la soluzione a tali problematiche possa comunque ricavarsi dal sistema, dovendosi privilegiare un approccio elastico che si adegui alle peculiarità delle vicende del trust.

Non risulta, invero, accoglibile la tesi, pur prospettata in dottrina che, sia pure per evidenti ragioni di semplificazione, individua sempre nel trustee il destinatario dell'azione di riduzione, trattandosi peraltro, soprattutto laddove i beneficiari abbiano già ricevuto assegnazioni dal trustee, di conclusione che contrasta con il fatto che, come sopra ricordato anche alla luce della giurisprudenza tributaria di questa Corte, sono i beneficiari a fruire dell'arricchimento scaturente dal complessivo ricorso al meccanismo del trust, e debbono quindi essere le disposizioni dai medesimi ricevute a dover essere rese inefficaci.

Come sostenuto da autorevole dottrina, è viceversa un principio di ragionevolezza a dover ispirare l'interprete, adeguando la risposta alla mutevolezza delle vicende suscettibili di verifica.

In particolare, se il trustee abbia già provveduto ad eseguire il programma del disponente, e ad esercitare, in caso di trust discrezionale, il proprio potere, allora l'azione di riduzione andrà rivolta nei confronti dei beneficiari.

Ove invece il trust sia ancora "in fase di esecuzione", non essendosi esaurito il programma destinatorio, di talché il trustee è ancora titolare del trust fund, al fine di ovviare alle difficoltà sopra evidenziate, appare ragionevole ammettere l'esercizio dell'azione di riduzione nei confronti dello stesso trustee (per alcuni in analogia con la soluzione suggerita per il caso in cui ad essere oggetto dell'azione di riduzione sia una disposizione fiduciaria, prima dell'adempimento del *pactum fiduciae*).

Ad opinare diversamente, ed a ritenere che comunque la legittimazione passiva sia del beneficiario, la soluzione de qua, oltre ad apparire difficilmente praticabile nelle ipotesi in cui la discrezionalità del trustee non attenga solo ai tempi dell'adempimento, ma anche alla stessa scelta del beneficiario, implicherebbe il coinvolgimento di un soggetto che non ha ancora ricevuto alcuna

liberalità, sacrificando anche la finalità recuperatoria del bene oggetto del trust.

Deve quindi ritenersi che, ove alla morte del disponente il trust abbia avuto completa esecuzione, il legittimato passivo dell'eventuale azione di riduzione sarà il beneficiario finale, mentre in ipotesi di trust ancora "in esecuzione" l'azione andrà rivolta nei confronti del trustee.

Occorre però altresì reputarsi che sia del pari legittimato il beneficiario, anche in caso di trust non ancora completamente eseguito, nel caso in cui sia certa l'individuazione del beneficiario, perché in ipotesi già operata dal disponente, essendo solo differito il momento della concreta attribuzione del vantaggio al beneficiario, atteso che in tal caso il legittimario leso potrà agire in riduzione aggredendo immediatamente le attribuzioni liberali delle quali è avvantaggiato il beneficiario, senza quindi dover attendere l'attivazione del trustee, la cui partecipazione al giudizio di riduzione sarebbe giustificata al fine di renderne al medesimo opponibile l'esito.

Resta invece ferma la legittimazione del trustee, oltre che nei cd. trust di scopo, nei quali manca una specifica individuazione dei beneficiari (si pensi ad un trust genericamente destinato a favore dei poveri di una città), nel caso di trust discrezionale, che non abbia ancora ricevuto attuazione, dovendosi contemperare la certezza dell'esistenza di una liberalità lesiva, con l'incertezza del beneficiario finale, senza però che ciò possa andare a discapito del legittimario che intende perseguire il proprio diritto alla quota di riserva.

6. Una volta quindi esclusa la possibilità di ritenere affetto da nullità e, quindi, non riconoscibile il trust liberale, sol perché suscettibile di determinare una lesione del diritto del legittimario o di rendere disagevole l'individuazione del destinatario dell'azione di riduzione, nemmeno appare meritevole di accoglimento la censura della ricorrente quanto alla dedotta contrarietà

della fattispecie con le previsioni di cui agli artt. 549,631 e 778 c.c.

Quanto alle prime due, rileva in via assorbente il fatto che trattasi di norme destinate ad operare per l'ipotesi di trust testamentario, e non anche nel caso in cui la sua istituzione sia avvenuta con atto *inter vivos*.

Inoltre, e con specifico riferimento alla previsione di cui all'art. 549 c.c., e tenuto conto che la ricorrente, alla luce dell'individuazione dei beneficiari compiuta nell'atto istitutivo, rientra tra i soggetti in potenza designabili come beneficiari, così che ben potrebbe vedere soddisfatta la sua quota di riserva (sempre che tale quota non sia già suscettibile di soddisfacimento con i beni relitti o diversi da quelli immessi nel trust) con le assegnazioni compiute dal trustee, la nullità colpisce non già l'intera disposizione, ma la sola previsione che imponga pesi o condizioni sulla quota di legittima, così che l'invalidità dovrebbe riguardare solo la previsione di un termine particolarmente lungo (nella specie 80 anni) entro il quale è dato l'esercizio del potere di scelta da parte del trustee.

Quanto invece alla diversa previsione di cui all'art. 778, comma 2, c.c. che contempla la nullità del mandato a donare, va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 809 c.c., nell'indicare quali norme della donazione siano applicabili alle liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione, va interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalità anzidette non si applicano tutte le altre disposizioni non espressamente richiamate. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 778 c.c. (Cass. n. 13684/2014; Cass. n. 12181/1992).

La riconduzione del trust liberale nel novero delle donazioni indirette esclude quindi che possa invocarsi la noma de qua.

In ogni caso, tenuto conto del tenore delle clausole con le quali sono stati regolati i poteri del trustee, l'individuazione sia dei possibili beneficiari, all'interno di una limitata cerchia, sia dell'oggetto delle attribuzioni, consente di ritenere soddisfatte anche le condizioni che a mente del secondo e comma 3 dell'art. 778 c.c. legittimano il ricorso al mandato a donare.

7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Attesa la parziale novità della questione, ed il dibattito che ha occupato anche la dottrina sul tema, si ritiene che ricorrano i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio.

8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, inserito dalla l. n. 228/12, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per il ricorso incidentale a norma dell'art. 1 *bis* dello stesso art. 13.

(*Omissis*)

Trust e tutela dei legittimari: brevi riflessioni su una recente pronuncia della Corte di Cassazione*

(nota a Cass. civ., sez. II, ord. 17 febbraio 2023, n. 5073)

SOMMARIO: 1. La vicenda oggetto della pronuncia in esame. – 2. I principi espressi dalla Suprema Corte. – 2.1. Il trust successorio come liberalità indiretta. – 2.2. Trust *inter vivos* e lesione di legittima: nullità o azione di riduzione? – 2.3. Il legittimato passivo dell'azione di riduzione. – 2.4. L'asserita violazione degli articoli 549 c.c., 631 c.c. e 778 c.c. – 3. Riflessioni conclusive.

In an inter vivos discretionary trust with post-mortem effects, the protection of forced rights of the beneficiaries against the trust is ensured not by the non-recognition of trust – as a consequence of its nullity pursuant to Article 13 of the Hague Convention of 1st July 1985, made enforceable in Italy by law no. 364 of 1989 – but by the reduction action, the beneficiaries of which must be identified in the beneficiaries of trust, where the trustee has already implemented the settlor's will carrying out the relevant asset dispositions (or when the beneficiaries themselves can be identified with certainty), or in the trustee in the different hypothesis where trust has not yet been implemented (as well as in the so-called purpose trust, where there is no specific identification of the beneficiaries).

1. La vicenda oggetto della pronuncia in esame.

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che in presenza di un trust discrezionale *inter vivos* con effetti *post mortem*, la tutela dei diritti dei legittimari che si assumano lesi dal trust e dai suoi atti di dotazione è assicurata dall'azione di riduzione.

Più precisamente, l'attrice – erede legittimaria – ha chiesto al Tribunale di Udine di dichiarare la nullità dell'atto istitutivo di un trust nonché del conseguente atto di trasferimento con cui il padre, deceduto *ab intestato*, aveva trasferito in favore di una *holding*, azioni

* Il presente contributo è stato sottoposto a valutazione in forma anonima.

idonee ad assicurare il controllo del gruppo societario (familiare) ai *trustee*, in quanto tali atti erano lesivi dei diritti successori dell'attrice stessa.

Inoltre, l'attrice ha richiesto altresì che, una volta accertata la nullità, tutti i beni confluiti nel trust fossero invece ricompresi nell'asse relitto.

Il tribunale di primo grado – rilevando da un lato che non vi fosse alcun ostacolo alla riconoscibilità e validità in astratto del trust nonché dall'altro, che non ricorresse alcuna violazione dei limiti posti dall'ordinamento interno al mandato a donare (questa la tesi che, secondo l'attrice, avrebbe determinato la nullità del trust) e di quelli esposti dall'art. 15, 1° comma, lett. c) della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985 – ritenendo di dover accertare se l'istituzione del trust e il successivo conferimento dei beni avessero l'effetto di eludere o rendere inattuabile la tutela dell'erede legittimaria, ha stabilito che tali atti non erano rivolti a quest'ultimo scopo, quanto piuttosto a garantire continuità ed unitarietà alla gestione imprenditoriale dell'impresa. Peraltro, il Tribunale ha rilevato che in ogni caso, una volta istituito il trust, ogni singolo atto di trasferimento di cespiti *ai trustee* era a tutti gli effetti un atto di disposizione astrattamente assoggettabile ad azione di riduzione.

Proposto appello avverso tale pronuncia, la Corte d'Appello di Trieste ha rigettato il gravame, evidenziando – per quanto qui rileva – che gli atti inerenti al trust ben possono essere ricondotti alle liberalità indirette e che quindi l'eventuale lesione dei diritti di legittima ben può essere tutelata mediante l'esperimento dell'azione di riduzione.

A fronte di tale ulteriore rigetto, la pronuncia della Corte d'Appello è stata impugnata innanzi alla Corte di Cassazione per tre motivi: (i) con un primo motivo si denuncia l'erroneità del rigetto della richiesta di negare il riconoscimento in Italia del trust e dei successivi atti dispositivi del *de cuius* nonché *inter alia* la violazione degli articoli 549 c.c., 631 c.c. e 778 c.c.; (ii) con un secondo motivo, viene denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo e più precisamente della difficoltà della concreta esperibilità dell'azione di riduzione nei confronti del *trustee* straniero del trust; e (iii) con un terzo motivo, si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha valorizzato la circostanza che nel trust non era stato conferito l'intero patrimonio del padre della ricorrente.

2. I principi espressi dalla Suprema Corte.

Appare opportuno premettere come l'*iter* narrativo della pronuncia in esame affronta numerose questioni giuridiche, che hanno interessato per molti anni l'indagine degli interpreti, mentre dedica una sola pagina (delle 8 complessive) all'esame dei motivi di ricorso. A fronte di tale circostanza, dunque, il presente contributo si concentrerà sull'analisi di tali questioni, nel tentativo di isolare e analizzare i principi giuridici sottesi alle stesse¹.

¹ Saranno peraltro brevemente richiamate le ragioni che hanno condotto la Suprema Corte a rigettare la censura relativa all'asserita

2.1. Il trust successorio come liberalità indiretta.

L'esame dei motivi di ricorso non può prescindere da una corretta qualificazione del trust sotto il profilo ontologico e delle finalità che esso realizza.

Conscia di tale circostanza, la Corte – utilizzando una formula ormai in voga – definisce il trust come un istituto polimorfo², vale a dire un negozio a causalità in astratto neutra³ che, in concreto, può prestarsi ad attuare le più svariate finalità⁴.

Nel prestarsi a tali svariate finalità e più in particolare nel caso in cui – quale è quello in esame – il trust sia istituito a vantaggio dei beneficiari⁵, la Corte si limita a recepire un dato oramai acquisito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, secondo il quale il trust – ove

violazione degli articoli 549 c.c., 631 c.c. e 778 c.c.

² M. LUPOI, *The shapeless trust*, in *Vita not.*, 1995, p. 92 ss.

³ Cfr. F. RISSO, D. MURITANO, *Il trust: diritto interno e convenzione de l'Aja. Ruolo e responsabilità del notaio*, in S. BARTOLI, M. GRAZIADEI, D. MURITANO-F. RISSO, *I Trust interni e le loro clausole*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 2007, p. 62, i quali parlano di negozio istitutivo "a causa variabile".

⁴ Struttura ed effetti che, insieme alla "neutralità causale" del trust rendono l'istituto funzionale ad assecondare molteplici finalità, oltre quella successoria, riferibili al disponente e/o ai beneficiari. Un compiuto elenco di applicazioni del trust intervenute nella pratica, assieme alle fonti giurisprudenziali e/o i provvedimenti con le quali sono emerse, è contenuto in M. LUPOI, *Il dovere professionale di conoscere la giurisprudenza e il trust interno*, in *Trust e att. fiduc.*, 2016, p. 113 ss. In forma più generica, si veda sempre M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Padova, 2016, p. 359 ss., ove passa in rassegna "le funzioni del trust" annoverando le seguenti: trust per uno scopo di pubblico interesse, trust per il "dopo di noi", trust per la tutela della persona, trust per i figli di una unione cessata, trust in sostituzione del fondo patrimoniale, trust per il passaggio generazionale, trust per il conferimento di partecipazioni societarie, trust di garanzia in genere nonché declinato nelle procedure esecutive anche fallimentari e/o parafallimentari, trust per la liquidazione di una società. Più di recente, di veda anche R. SANSONI, *La tutela dei legittimari "al banco di prova" del trust*, in *Not.*, 2021, p. 399 ss.

⁵ Il differente grado di individuazione dei beneficiari dà luogo alla distinzione, ben conosciuta in dottrina, fra le ipotesi di "vested beneficiary" e di "contingent beneficiary" (sul punto si veda M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Padova, 2008, p. 272-277; la distinzione viene richiamata anche da L. GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, Napoli, 2010, p. 278): la posizione giuridica del beneficiario può essere definita come "quesita" ("vested") ove il beneficiario ne sia titolare incondizionatamente, cioè qualora i diritti che lo stesso può vantare nei confronti del trustee (e del trust fund) siano certi fin dall'istituzione del trust (in tal caso si parla di *fixed trust*, poiché al trustee non è data, o è conferita in minima parte, discrezionalità nell'esercizio del suo incarico); al contrario, la posizione del beneficiario può definirsi "non quesita" ("contingent") allorché l'attribuzione di determinati diritti a favore di un dato soggetto sia subordinata al verificarsi di un evento futuro incerto (tale evento è individuato dal disponente nella massima libertà e può essere rappresentato anche dalla scelta compiuta dal trustee di un *discretionary trust*, ossia un trust nel quale i beneficiari anziché essere già predeterminati dal disponente, devono essere individuati nell'ambito di una data categoria o lista, prefissata dallo stesso settlor, da parte del trustee (o del protector), al quale è attribuito un potere discrezionale – e di norma insindacabile – di scegliere a chi ed in quale misura debbano essere attribuiti i vantaggi economici derivanti dal trust fund). Tale distinzione comporta importanti conseguenze in ordine alla natura della posizione giuridica del beneficiario: il *vested beneficiary* difatti è titolare di un diritto di credito nei confronti del trustee, un diritto assoluto e incontrovertibile; la posizione beneficiaria quesita è da reputarsi, sin dall'istituzione del trust, definitivamente acquisita al patrimonio del beneficiario, potendo quindi formare oggetto di qualsiasi atto di disposizione *inter vivos* da parte del beneficiario stesso nonché potendo la stessa – in caso di premorienza del beneficiario rispetto alla cessazione del trust – formare oggetto della successione *mortis causa* di quest'ultimo. Al contrario, nel caso di *contingent beneficiary*, l'eventuale beneficiario risulta titolare di un diritto di credito sottoposto a condizione sospensiva: più precisamente, l'evento futuro ed incerto cui è subordinato l'acquisto dell'efficacia della designazione beneficiaria risulterebbe rappresentato dall'esercizio favorevole del potere di scelta discrezionale riservato al trustee (sul tema si veda nuovamente M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, cit., 2016, p. 20-21; S. BARTOLI, *Il Trust*, Milano, 2001, p. 135-136 e 150-152; con specifico riferimento al trust discrezionale si rinvia a M. LUPOI, *Trusts*, Milano, 2001, p. 165 ss.; R. CALVO, *La tutela dei beneficiari nel trust interno*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1998, p. 39 ss.; A. PALAZZO, *Le successioni*, in P. ZATTI, G. IUDICA (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Milano, 2000, p. 67 ss.; M. GRAZIADEI, *Diritti nell'interesse altrui. Undisclosed agency e trust nell'esperienza giuridica inglese*, Trento, 1995, p. 427-428; S. BARTOLI, *Il Trust*, cit., p. 278 ss.; per ulteriori distinzioni in relazione alla posizione dei beneficiari, si veda di recente A. BUSANI, *Il Trust*, Milano, 2020, p. 452-461).

dal regolamento dello stesso emerga un intento liberale del disponente nei confronti del beneficiario – ben può essere ricondotto alla categoria delle donazioni indirette⁶.

A tal proposito, va tuttavia evidenziato che sebbene tale qualificazione sia fatta propria da dottrina e giurisprudenza, vi sono alcuni interpreti che rifiutano tale assimilazione, ritenendo che gli elementi costitutivi della fattispecie donativa difettino nei confronti del *trustee* (unico avente causa del disponente): più in particolare, secondo tale opinione, sarebbe assente sia l'elemento soggettivo dell'*animus donandi* in capo al disponente, non avendo quest'ultimo alcun intento liberale nei confronti del *trustee*, sia l'elemento oggettivo dell'arricchimento patrimoniale, dal momento che tale ultimo soggetto non può trarre alcun beneficio dalla proprietà di cui viene intitolato⁷.

La tesi risulta fuorviante: la stessa, difatti, non fa che ricondurre ad unitarietà la causa del negozio (gestoria) e il motivo perseguito (l'attribuzione programmata nel tempo)⁸, senza tener conto di come l'attribuzione dei beni al *trustee* rappresenti in realtà un atto meramente strumentale allo scopo programmatico ideato dal disponente a vantaggio dei beneficiari⁹; il *trustee*, difatti, diviene sì proprietario dei beni vincolati in trust, ma tale proprietà – come oramai condiviso comunemente dalla dottrina – risulta qualificata e funzio-

⁶ Sul punto, si veda su tutti L. GATT, *La liberalità*, I, Torino, 2002, p. 329 secondo cui “*La qualificazione in termini di donazione dell'atto istitutivo di trust [...] non appare, però, convincente proprio in ragione dell'esistenza nel nostro ordinamento dell'art. 809, che ammette la categoria dell'atto negoziale tra vivi diverso dalla donazione produttivo di effetti liberali, categoria cui sembra corretto ascrivere l'atto istitutivo di trust*”; L. GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, Napoli, 2010, p. 185, 186, 192. Tale tesi, ribadita nuovamente da L. GATT, *La liberalità*, II, Torino, 2015, p. 131 è stata altresì confermata da A. TORRENTE, *La donazione*, in A. CICU, F. MESSINEO (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2006, p. 70 ss.; S. BARTOLI, *Trust interno e liberalità non donativa*, in *Liberalità non donative e attività notarile. Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano, 2008, p. 59; V. MANES, *Trust interni*, in R. SACCO (diretto da), *Digesto delle discipline privatistiche*, Torino, 2013, p. 769; D. MURITANO, *Segregazione patrimoniale e destinazione vincolata nell'attività notarile*, Convegno Salerno 31 maggio 2013; S. PATTI, *Trust, quota di riserva e causa concreta*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2011, p. 526 ss.; G. IACCARINO, *Liberalità indirette*, Milano, 2011, 27; M. LEVA, *Le successioni e le donazioni*, in N. LIPARI, P. RESCIGNO (diretto da), *Diritto civile*, Milano, 2009, p. 945.

⁷ Sul punto, si veda R. CORSINI, *Trust e diritti dei legittimari e dell'erario in Italia*, in *Riv. Not.*, 1998, p. 69 ss.

⁸ G. IACCARINO, *Liberalità indirette*, cit., p. 113.

⁹ Pacifica in dottrina è la circostanza secondo cui il semplice atto istitutivo del trust non è di per sé sufficiente a realizzare la liberalità, essendo tale atto tendenzialmente privo di contenuto patrimoniale e, dunque, inidoneo a concretare gli elementi oggettivi necessari per dare luogo ad una fattispecie liberale (ossia, l'impovertimento del donante e l'arricchimento del donatario). Sul punto, si veda A. TORRENTE, *La donazione*, cit., p. 211 ss.; S. PICCINI, *Gli atti di liberalità*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato breve delle successioni e donazioni*, Padova, 2010, p. 360; A. PALAZZO, *Le donazioni, sub. artt. 769-809*, in SCHLESINGER (a cura di), *Il codice civile, Commentario*, Milano, 2000, p. 5 ss.; V. MANES, *Trust interni*, cit., p. 773; S. LUPOLI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, cit., p. 307.

nalmente collegata alla realizzazione dello scopo impresso dal disponente¹⁰, tale che dalla stessa il *trustee* non può trarre alcuna utilità personale¹¹.

Ne deriva, dunque, che non è possibile ricondurre ad unitarietà una fattispecie in cui vi è una chiara scissione¹² tra autore (disponente) ed attuatore (*trustee*) della liberalità¹³.

Pertanto – come correttamente evidenziato dalla pronuncia in esame – l'eventuale valutazione circa il profilo liberale di un trust dovrà essere condotta, proprio a fronte della suddetta scissione, avendo riguardo al rapporto tra disponente e beneficiario (soggetto nei cui confronti si verifica il reale trasferimento di ricchezza)¹⁴, piuttosto che a quello tra disponente e *trustee*¹⁵.

2.2. Trust *inter vivos* e lesione di legittima: nullità o azione di riduzione?

L'ascrivibilità del trust alla categoria delle fattispecie donative indirette, effettuata dalla Corte, ha come immediata ricaduta pratica la riducibilità di tale negozio, ai sensi dell'art. 809 c.c., ove lo stesso risulti lesivo delle ragioni dei legittimari¹⁶.

¹⁰ Tale proprietà è stata qualificata come "proprietà funzione". Sul punto, si veda di recente G.P. D'AMATO, *Cessazione del trust: tassa fissa per la retrocessione dei beni ai disponenti*, in *Not.*, 2021, p. 153; tra gli altri, si veda altresì A. GAMBARO, *Un argomento a due gobbe in tema di trascrizioni del trustee in base alla XV Convenzione dell'Aja*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 919 ss.; A. GAMBARO, *Notarella in tema di trascrizione degli acquisti immobiliari del trustee ai sensi della XV Convenzione dell'Aja*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 257 ss. A conferma di tale assunto, in giurisprudenza si veda *ex multis* Trib. Bologna, 1° ottobre 2003 in *Corr. Giur.*, 2004, p. 65 ss. ove si afferma che "l'effetto segregativo si verifica perché i beni conferiti in trust non entrano nel patrimonio del trustee se non per la realizzazione dello scopo indicato dal settlor e col fine specifico di restare separati dai suoi averi [...]. Pertanto, non può parlarsi di acquisizione al patrimonio del trustee di detti beni (nemmeno come beni futuri): si tratta, insomma, di una proprietà "qualificata" o "finalizzata", introdotta dagli artt. 2 e 11 della Convenzione de L'Aja in aggiunta a quella conosciuta dal codice civile del 1942".

¹¹ La circostanza è ben messa in luce da L. GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, cit., p. 162, la quale *inter alia* afferma che "[...] il trasferimento di beni al trustee [...] non produce] un arricchimento patrimoniale in favore di quest'ultimo, in quanto i beni non risultano parte del suo patrimonio (essendo segregati) [...]"; si veda ancora A. DE DONATO, V. DE DONATO, M. D'ERRICO, *Trust convenzionale. Lineamenti di teoria e pratica*, Roma, 1999, p. 154-155; G. PORCELLI, *Successioni e trust*, Napoli, 2005, p. 211, i quali correttamente evidenziano come l'attribuzione al *trustee* di beni destinati allo scopo individuati dal disponente è improduttiva di un arricchimento in senso stretto in suo favore, risolvendosi unicamente nell'investitura dello stesso della titolarità di diritti funzionali al perseguimento dello scopo impresso dal *settlor*. Tale aspetto (*i.e.*, quello della strumentalità al disegno destinatorio del disponente della proprietà del *trustee*) è sottolineato anche da M. SARACENO, *Destinazione dei beni e tutela dei legittimari*, in *Riv. not.*, 2013, p. 1073.

¹² Non nel trust autodichiarato, ma non è questo il caso esaminato dalla pronuncia della Corte.

¹³ Sul punto, si veda R. SANSONI, *La tutela dei legittimari "al banco di prova" del trust*, cit., p. 404-405.

¹⁴ È la stessa struttura del trust a confermare che i destinatari finali dell'arricchimento siano i beneficiari e non il *trustee*. Difatti, è proprio l'attività di gestione del patrimonio da parte del *trustee* in una "dimensione dinamica" in favore dei beneficiari che caratterizza la segregazione patrimoniale tipica del trust: essa consiste in quella peculiare e necessaria attività per la realizzazione delle finalità indicate nell'atto istitutivo dal disponente in favore dei beneficiari. L'aspetto è stato di recente messo in luce da E. SENATORE, *Il trust inter vivos con effetti post mortem quale donazione indiretta*, in *Dir. succ. fam.*, 2022, p. 738-739.

¹⁵ S. BARTOLI, *Il trust*, cit., 2001, p. 125-127; M. LUPOI, *Trusts*, cit., p. 615.; M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, cit., 2016, p. 7, che parla di "negozio programmatico"; G. DE NOVA, *Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi*, cit., 2000, p. 162.

¹⁶ Questa risulta essere l'opinione della giurisprudenza e dottrina ampiamente maggioritarie. Fra i primi contributi in materia, sui quali si è successivamente sviluppato il discorso giuridico, si segnalano, L. GATT, *La liberalità*, I, cit., p. 329; L. GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, cit., p. 185-186; P. PICCOLI, *Trusts, patti successori, fedecommesso*, in *AA.Vv., I trust in Italia oggi*, Milano, 1996, p. 159; M. LUPOI, *Trusts*, cit., p. 594 ss.; S. BARTOLI, *Il trust*, cit., 2001, 645 ss.; PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 68 ss.; S. BARTOLI, *Istituti alternativi al testamento*, cit., p. 202 ss.; E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., p. 1110 ss.; E. MOSCATI, *Trust e tutela dei legittimari*, cit., p. 13 ss. In giurisprudenza, assolutamente inequivoco, sul punto, il *leading case* rappresentato da Trib. Lucca 23 settembre 1997 in *Foro*

L'assunto – sebbene conforme alla dottrina maggioritaria – non è tuttavia pacifico.

Una parte degli interpreti, difatti, appellandosi alle difficoltà che l'esercizio dell'azione di riduzione presenta, conclude nel senso che non tale ultima azione, bensì quella di nullità, risulterebbe congrua a garantire una tutela dei diritti del legittimario¹⁷.

A fondamento di tale opinione, è posto il seguente esempio: si faccia il caso in cui la successione del disponente si apra quando il trust è ancora in “esecuzione” e cioè quando i beni che ne formano oggetto si trovano ancora nella sfera giuridica del *trustee*: i legittimari potrebbero astrattamente agire in riduzione contro il *trustee* o contro il beneficiario. Tuttavia “*il primo obietto[erebbe] di non essere il giusto convenuto, perché egli non ha ricevuto nulla a titolo di liberalità, mentre il secondo obietto[erebbe] di non aver ancora ricevuto nulla ad alcun titolo*”; tra l'altro, osserva il fautore di tale tesi, “*i beni in trust potrebbero perire o ridursi radicalmente di valore [e colui che si assume lesa] potrebbe nulla o ben poco ricevere*”¹⁸.

Tali difficoltà, dunque, indurrebbero tale dottrina ad applicare l'art. 13 della Convenzione dell'Aja, negando il riconoscimento al trust per contrasto con l'ordine pubblico interno; da tale mancato riconoscimento, ne deriverebbe il difetto di una giustificazione causale dell'attribuzione dal disponente al *trustee* e, dunque, la declaratoria di nullità¹⁹.

La tesi, tuttavia, non pare condivisibile²⁰: la pronuncia in esame ben evidenzia come il ricorso alla sanzione della non riconoscibilità del trust, per il caso di lesione di legittima, sembra eccessivo, potendosi invece fare semplicemente uso delle norme interne dettate in tema di riduzione, seppur con qualche adattamento²¹; in secondo luogo, chiunque avrebbe la legittimazione attiva a proporre l'azione di nullità, che non sarebbe peraltro soggetta a

it., 1998, 2007, peraltro, confermato in secondo grado da App. Firenze 9 agosto 2001: “*la lesione delle aspettative del legittimario non determina la nullità del trust, ma la possibilità di applicare le disposizioni di diritto interno strumentali alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari*”. A tale pronuncia si è conformata quella del Trib. Udine, 17 agosto 2015, n. 1148, in *www.ilcaso.it*.

¹⁷ Cfr. M. LUPOLI, *Lettera a un notaio conoscitore dei trust*, in *Riv. Not.*, 2001, p. 1161; M. LUPOLI, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, cit., p. 84; R. CORSINI, *Trust e diritti dei legittimari e dell'Erario in Italia*, cit., p. 72-77; D. DI SABATO, *La libertà del debitore di disporre dei propri beni in trust*, in C. BUCCICO (a cura di), *Gli aspetti civilistici e fiscali del trust*, Torino, 2015, p. 204 ss.

¹⁸ M. LUPOLI, *Lettera a un notaio conoscitore dei trust*, cit., p. 1161.

¹⁹ A tal proposito, si rivela condivisibile l'assunto di parte della dottrina che evidenzia come la tesi in ogni caso non sia risolutiva, non facendo altro che spostare il piano dell'efficacia al piano della validità dell'atto, compiendo un'inversione logica nella valutazione della fattispecie. Sul punto, cfr. M. SARACENO, *Destinazione dei beni e tutela dei legittimari*, cit., p. 1069-1070.

²⁰ Sul punto, si veda L. GATT, *La liberalità*, I, cit., p. 329, nt. 35 ove l'Autrice evidenzia che “*la lesione delle aspettative del legittimario non determina la nullità del trust, ma la possibilità di applicare le disposizioni di diritto interno strumentali alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari*”.

²¹ G. DE NOVA, *I trust, la collazione e la tutela dei legittimari*, in *Relazione al congresso nazionale dell'associazione «Il trust in Italia»*, in *www.il-trust-in-Italia.it*. La tesi è peraltro largamente condivisa in dottrina, cfr. S. BARTOLI, *Il trust*, Milano, 2001, p. 647; A. MOJA, *Il trust nel diritto civile e tributario*, Milano, 2009, p. 291; F. ROTA, G. BIASINI, *Il trust e gli istituti affini in Italia*, Milano, 2007, p. 38; ultimamente si veda G. MERCANTI, G. RIZZONELLI, *Il legittimato passivo nell'azione di riduzione*, cit., p. 600. In giurisprudenza: Trib. Lucca 23 settembre 1997, cit., App. Firenze 9 agosto 2001, cit., Trib. Venezia, 4 gennaio 2005, in *Quaderni Trusts e attività fiduciarie. La giurisprudenza italiana sui trust*, Milano, 2009, p. 425, Trib. Torino 27 dicembre 2011, citata da S. BARTOLI, F. CLAUSER, P. LAROMA JEZZI, *Casi e questioni in tema di negozi di destinazione*, Torino, 2019, p. 180; Trib. Udine 14 agosto 2015, cit.; Trib. Lucca, 19 aprile 2017, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2017 645, con nota di S. PUGGIONI, *Lesione di legittima e trust statunitense*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2018, p. 9.

termini di prescrizione; in terzo luogo, la pronuncia di nullità renderebbe inefficace l'intera attribuzione patrimoniale nella sua interezza e, dunque, non soltanto nei limiti necessari ad integrare la legittima²².

A ciò si aggiungono ulteriori motivi di perplessità. Si pensi ai casi di trust liberali *inter vivos* che, all'apertura della successione, si rivelino lesivi della quota di legittima: in tal caso l'eventuale nullità del trust potrebbe essere ricavata solamente all'apertura della successione del disponente e non al momento dell'istituzione del trust stesso, con la conseguenza dunque che il trust – dapprima riconosciuto valido – sarebbe considerato nullo solamente al decesso del disponente, integrando dunque una ipotesi di nullità sopravvenuta “*difficilmente riconducibile entro l'alveo dei principi tradizionali*” del nostro ordinamento²³.

Da ultimo, pare opportuno evidenziare che la sanzione della nullità risulta peraltro contraria ai principi di ordine pubblico e alle norme imperative inerenti la tutela del legittimario: se difatti solitamente l'ordinamento riconosce la validità della disposizione lesiva della legittima, assicurando al soggetto leso una tutela solo successiva, la nullità al contrario anticiperebbe la reazione dell'ordinamento, configurando la disposizione lesiva come invalida sin da subito. Non si comprende, dunque, per quale motivo i principi previsti dall'ordinamento in tema di tutela dei diritti dei legittimari dovrebbero essere sovvertiti per il solo caso in cui tale lesione venga posta in essere mediante il trust (considerando peraltro, come già evidenziato, che la riduzione consente una piena tutela di tali diritti).

2.3. Il legittimato passivo dell'azione di riduzione.

Chiarita la natura del trust nonché il tipo di azione a disposizione del legittimario, ove lo stesso ritenga lesi i propri diritti di legittima, la Corte si concentra sull'ulteriore profilo incerto rappresentato dalla difficoltà di individuare il soggetto contro cui esperire l'azione di riduzione²⁴, nel caso in cui – quale è quello di specie – il *trustee* non abbia ancora eser-

²² G. DE NOVA, *I trust, la collazione e la tutela dei legittimari*, cit., p. 2.

²³ D. MURITANO, C. ROMANO, *Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari*, in *Consiglio Nazionale del Notariato. Studio n. 219-2019/C*, in www.notariato.it.

²⁴ Per mera completezza, va evidenziato che ulteriore tema particolarmente complesso e dibattuto inerente azione di riduzione e liberalità indirette – tema che la sentenza in esame non sembra esaminare – riguarda l'individuazione dell'oggetto dell'azione di riduzione, e dunque dei risultati a cui essa dà luogo. Sul punto, di recente gli interpreti hanno distinto due principali ipotesi: trust liberale che, alla morte del disponente, abbia avuto compiuta esecuzione e trust liberale che, alla morte del disponente, non abbia avuto ancora esecuzione, nel quale quindi il trust fund risulti nel patrimonio del *trustee*. Quanto alla prima ipotesi, gli interpreti rilevano come l'azione di riduzione, essendo un'azione volta alla ricomposizione del patrimonio del disponente, dovrà condurre al recupero del valore dell'investimento operato dal donante e cioè dell'equivalente economico dell'attribuzione oggetto di liberalità indiretta: l'esito positivo dell'azione farà quindi sorgere in capo al legittimario che ha esercitato tale azione un diritto di credito che potrà essere fatto valere da quest'ultimo nei confronti del beneficiario della liberalità non donativa. Nel secondo caso, va operata una distinzione: se alla morte del disponente la gestione del *trustee* è stata di tipo statico (una gestione cioè volta alla conservazione del valore del fondo in trust con limitazione delle facoltà di alienazione del *trustee*), essendo divenuta senza causa l'attribuzione al *trustee*, “*detto bene sarà recuperato al patrimonio del disponente (i.e., all'asse ereditario) e su di esso potranno essere fatte valere le pretese del legittimario*” (D. MURITANO, C. ROMANO, *Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari*, cit., p. 37; in precedenza si confronti L. GATT, *La liberalità*, I, cit., p. 331); al contrario, ove la gestione del *trustee* sia stata dinamica (cioè non rivolta alla mera conservazione del trust fund) il legittimario che ha esperito l'azione di riduzione potrà pretendere “*il*

citato il proprio potere di individuazione dei beneficiari ovvero non abbia ancora esaurito le assegnazioni a questi riservate²⁵.

La problematica affrontata dalla Corte risulta inscindibilmente connessa alle caratteristiche dell'azione di riduzione: azione personale da un lato, che richiederebbe dunque di essere esperita solo nei confronti di colui che risulta il beneficiario delle disposizioni medesime (*i.e.*, beneficiario finale); azione di impugnativa negoziale dell'altro, che al contrario andrebbe esperita nei confronti delle controparti negoziali delle disposizioni lesive poste in essere dal *de cuius* (*i.e.*, *trustee*)²⁶.

Al fine, dunque, di rispondere a tale interrogativo, la Corte sceglie di aderire alla tesi intermedia (delle tre principali proposte in dottrina), inizialmente formulata dagli interpreti per superare la precedente tesi secondo cui l'unico soggetto legittimato passivo dell'azione di riduzione andava individuato nel beneficiario finale del trust, essendo quest'ultimo l'effettivo destinatario dell'arricchimento economico²⁷; la tesi tuttavia presentava importanti difficoltà applicative, nel caso in cui all'apertura della successione del disponente risultasse impossibile identificare con certezza il reale destinatario dell'arricchimento²⁸.

Proprio a fronte di tale criticità, si è dunque sviluppata la tesi fatta propria dalla pronuncia in esame, secondo la quale il legittimario leso o pretermesso potrebbe agire – a seconda dei casi – o contro il *trustee* o contro i beneficiari: più precisamente, nel caso in cui i beni in trust non siano stati ancora distribuiti, l'azione di riduzione potrà essere esperita contro il *trustee* allo scopo di recuperare i beni a lui trasferiti dal *de cuius*; in caso contrario, ossia nel caso in cui il trust abbia avuto completa esecuzione, l'azione dovrà essere rivolta contro i beneficiari finali²⁹.

valore patrimoniale dell'investimento operato dal disponente" (sul punto si veda ancora D. MURITANO, C. ROMANO, *Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari*, cit., p. 39; per un'ulteriore esposizione del problema, si rinvia a R. SANSONI, *La tutela dei legittimari al "banco di prova" del trust*, cit., p. 406).

²⁵ Il problema viene affrontato approfonditamente da L. GATT, *La liberalità*, II, cit., p. 125 ss.; G. MERCANTI, G. RIZZONELLI, *Il legittimato passivo nell'azione di riduzione*, cit., p. 600-601.

²⁶ Sul punto, si veda: la relazione al codice, n. 271; F. SANTORO, PASSARELLI, *Dei legittimari*, in D'AMELIO-FINZI (diretto da) *Commentario del codice civile, Delle successioni*, Firenze, 1941, p. 308; PINO, *La tutela del legittimario*, Padova, 1954, p. 72; L. MENGONI, *La successione necessaria*, cit., 2000, p. 248; U. CARNEVALI, *Sull'azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima*, in *Studi in onore di L. Mengoni*, Milano, 1995, p. 133; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2015, p. 526. In giurisprudenza, ben esprime tale concetto, Cass., 22 marzo 2001, n. 4130, in *Foro It.*, 2001, p. 2534 ss., secondo la quale: "l'azione di riduzione configura un'azione personale diretta a procurare al legittimario l'utile corrispondente alla quota di legittima, e non un'azione reale, perché si propone non contro chi è l'attuale titolare del bene che fu donato fu legato, ma esclusivamente contro i beneficiari delle disposizioni lesive. Il legittimario, dunque, non ha un diritto reale sui beni oggetto di tali attribuzioni; egli ha un diritto che può fare valere in giudizio nei confronti del donatario del legatario, i quali rispondono con l'intero proprio patrimonio. Dall'azione di riduzione si distingue l'azione di restituzione (o reintegrazione): mentre l'una è un'azione di impugnativa, l'altra è un'azione di condanna che presuppone già pronunciata la prima".

²⁷ M. LUPOLI, *Istituzioni del diritto dei trust*, cit., p. 307; E. MOSCATI, *Studi di diritto successorio*, Torino, 2013, p. 276; C. ROMANO, *Gli effetti del trust oltre la morte del disponente: dal trust in funzione successoria al trust testamentario*, in *Not.*, 2014, p. 613.

²⁸ La combinazione tra atto istitutivo e atto dispositivo è di per sé già sufficiente, anche ove i beneficiari non siano ancora individuati, a concretare la lesione dei diritti dei legittimari. Sul punto, si veda V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, in *Riv. dir. priv.*, 2016, p. 73.

²⁹ La tesi è ben descritta da L. GATT, *La liberalità*, I, cit., p. 330, ove la stessa rileva che "se il trust cessa alla morte del disponente, l'azione di riduzione va proposta nei confronti del trustee per i beni del trust di cui egli risulta titolare al momento dell'apertura della

Anche tale tesi, tuttavia, non è immune da critiche: da un lato, difatti, la stessa considera il *trustee* come il destinatario dell'arricchimento liberale, sebbene ciò sia contrario alla stessa natura del trust, all'interno del quale il *trustee* assume la titolarità del fondo in via meramente strumentale alle finalità previste nell'atto istitutivo; dall'altro lato, il mutamento del legittimato passivo dell'azione di riduzione sulla base della circostanza per cui il trust sia o meno in esecuzione appare quanto mai in contrasto con la natura tipicamente personale del rimedio in questione³⁰.

A superamento di queste ulteriori critiche, gli interpreti hanno quindi elaborato un'ulteriore (e più moderna) tesi, la quale – ponendo per l'appunto in evidenza la natura di impugnativa negoziale dell'azione di riduzione – ritiene che tale ultima azione debba sempre e comunque essere esperita nei confronti del *trustee*, a prescindere dalla compiuta esecuzione del trust al momento dell'apertura della successione³¹.

In sostanza, dunque, il *trustee* continuerebbe ad essere legittimato passivo dell'azione di riduzione, anche successivamente alla distribuzione del fondo in favore del beneficiario: in tal caso, il legittimario, dopo essere risultato vittorioso nel giudizio di riduzione, dovrebbe agire in restituzione contro il beneficiario, ai sensi dell'art. 563 c.c., al pari di come dovrebbe agire nei confronti dell'avente causa del donatario.

2.4. L'asserita violazione degli articoli 549 c.c., 631 c.c. e 778 c.c.

In ultima analisi, la Corte – dopo aver individuato il legittimato passivo dell'azione di riduzione – provvede al rigetto della censura inerente la dedotta contrarietà della fattispecie in esame con le previsioni di cui agli artt. 549 c.c., 631 c.c. e 778 c.c.

A tal proposito, la Corte rileva – con particolare riferimento alle previsioni di cui agli artt. 549 c.c. e 631 c.c. – che si tratta di norme destinate ad operare solamente per l'ipotesi di trust testamentario: l'assunto, oltre ad essere conforme al dettato legislativo, risulta altresì pacifico in dottrina, ove è stato chiaramente affermato che tali disposizioni si applicano

successione, mentre per i beni già attribuiti al beneficiary, l'azione va proposta direttamente nei suoi confronti". Tale tesi, nuovamente ribadita da L. GATT, *La liberalità*, II, cit., p. 125-126, è stata poi ripresa e confermata da E. MOSCATI, *Trust e tutela dei legittimari*, cit., p. 19 e 22-23; M. SARACENO, *Destinazione dei beni e tutela dei legittimari*, cit., p. 1067, nonché S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 466 e in particolare 493, per il quale "il legittimato passivo sarà dunque da individuare nel trustee, ma solo nella misura in cui i beni costituiti in trust si trovino ancora presso di lui nel momento dell'esercizio dell'azione stessa. Quando il programma divisato abbia invece avuto completo svolgimento, con il passaggio ai destinatari finali del residuo del patrimonio segregato, saranno soltanto costoro ad assumere il ruolo di legittimati passivi dell'azione di riduzione".

La giurisprudenza di merito, nei precedenti in materia, sembra orientata verso simili conclusioni. Così, Trib. Venezia, 4 gennaio 2005, in *Quaderni Trusts e attività fiduciarie. La giurisprudenza italiana sui trusts*, Milano, 2009, 425, per il caso in cui il beneficiario già avesse maturato il diritto alla distribuzione, ha ritenuto esperibile l'azione di riduzione nei confronti del beneficiario stesso. Diversamente, nel caso di trust *in itinere*, ossia perdurante alla morte del disponente, il legittimato passivo dell'azione di riduzione è stato individuato nel trustee. Così, Trib. Imperia, 21 novembre 2018, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2019, 381 ss.; Trib. Udine, 14 agosto 2015, cit.; Trib. Lucca, 23 settembre 1997, cit.; App. Firenze 9 agosto 2001, cit.

³⁰ *Ex multis*, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., p. 225.

³¹ Aderisce a tale teoria, G. MERCANTI, G. RIZZONELLI, *Il legittimato passivo dell'azione di riduzione*, cit., 2017, p. 603.

solamente a negozi *mortis causa* e non, al contrario, ad atti *inter vivos*, quale è il trust oggetto della pronuncia in esame³².

Con specifico riferimento alla sola previsione di cui all'art. 549 c.c., peraltro la Corte rileva altresì come tale norma colpisce – rendendola nulla³³ – la sola previsione che impone pesi o condizioni sulla quota di legittima e non l'intera disposizione, con la conseguenza quindi che nel caso di specie l'eventuale nullità avrebbe dovuto in ogni caso riguardare unicamente la previsione del termine – particolarmente lungo – entro cui è dato l'esercizio del potere di scelta del *trustee* e non invece, come sembrerebbe sostenere la ricorrente, l'intero trust. L'assunto rispecchia pienamente la *ratio* sottesa alla disposizione in esame, dal momento che – come correttamente rilevato da autorevole dottrina – la norma è volta unicamente a colpire le disposizioni che in qualsiasi modo limitano gli effetti dell'attribuzione della legittima all'avente diritto³⁴.

Per quanto riguarda invece l'asserita violazione dell'art. 778 c.c., i giudici si limitano a richiamare l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte in precedenti pronunce³⁵, secondo il quale l'art. 809 c.c., nell'indicare quali norme della donazione siano applicabili alle liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione, deve essere interpretato restrittivamente: ciò significa che alle liberalità indirette – a cui è stato ricondotto il trust in esame – non si applicano tutte le altre disposizioni non richiamate nell'art. 809 c.c. Ne consegue dunque che l'art. 778 c.c., che detta limiti al mandato a donare, non essendo richiamato dal predetto articolo, non è applicabile al caso di specie³⁶.

³² Sul punto, si veda in particolare D. MURITANO, *La destinazione testamentaria tra fondo patrimoniale, trust e vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in www.fondazione-notariato.it, il quale rileva come il problema del divieto di cui all'art. 549 c.c. “*sorge solo per il trust testamentario e non anche per il trust liberale inter vivos, poiché l'applicabilità dell'art. 549 c.c. al solo testamento (e non anche alla donazione) è pacifica*”; e ancora S. BARTOLI, D. MURITANO, *Le clause dei trusts interni*, Milano, 2010, p. 122. Con riferimento all'applicabilità dell'art. 631 c.c. ai soli atti *mortis causa*, si veda in particolare G. LO SARDO, *La circolazione mortis causa dell'azienda*, in *Not.*, 2020, p. 438; S. NARDI, *Testamento e rapporto contrattuale*, Roma, 2012, p. 66; S. NARDI, *Volontà oltre la morte e rapporto contrattuale*, Napoli, 2019, p. 77 ss.

³³ Così facendo, la Corte sembra aderire a quell'opinione, che – sottolineando come la disposizione sarebbe inficiata da una volontà direttamente lesiva del testatore – identifica nella nullità la sanzione più appropriata (L. FERRI, *Dei legittimari. Artt. 536-564*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1981, p. 103; alla tesi aderisce anche L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in CICU-MESSINEO (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, 2000, 90, 95, modificando l'opinione espressa in precedenti edizioni della stessa opera). Tuttavia, la tesi non è unanime: difatti a tale orientamento si contrappongono da un lato coloro che ritengono che la disposizione lesiva sarebbe colpita da una forma di inefficacia relativa che opera di diritto (C.M. BIANCA, *Diritto civile*, Milano, 2005, p. 610; G. CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Padova, 2010, p. 453; V.E. CANTELMO, *I legittimari*, Padova, 1991, p. 85) nonché, dall'altro lato, coloro che ritengono che i pesi imposti al legittimario sarebbero affetti da annullabilità (*ex multis*, L. CARIOTA FERRARA, *Un caso di legato a carico di legittimari lesi*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, p. 511, nt. 8).

³⁴ L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 89; in argomento, si veda anche L. BULLO, *Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari*, in *Studium Iuris*, 1999, p. 58.

³⁵ Sul punto si veda Cass., 16 giugno 2014 n. 13684 e Cass., 12 novembre 1992 n. 12181.

³⁶ Sebbene tale interpretazione è pacificamente accolta in giurisprudenza, va evidenziato che in dottrina, a fronte di interpreti che – seppur per differenti ragioni – accolgono l'orientamento proposto dalla Corte (si veda sul punto L. GATT, *La liberalità*, I, cit., p. 327-328, nt. 33; G. IACCARINO, *Liberalità indirette*, cit., p. 182), vi sono coloro che al contrario ritengono applicabile il divieto di mandato a donare anche alle liberalità di cui all'art. 809 c.c., sostenendo che risulterebbe essenziale per l'*animus donandi* che l'oggetto e il beneficiario non siano assolutamente indeterminati, ma siano determinabili nei limiti di cui all'art. 778, 2° e 3° comma c.c. (sull'applicabilità di tale disposizione alle liberalità di cui all'art. 809 c.c. si veda *inter alia* A. TORRENTE, *La donazione*, cit., p. 48; B.

3. Riflessioni conclusive.

I principi esposti dalla pronuncia in esame appaiono condivisibili.

La riconduzione del trust oggetto della pronuncia della Corte alla categoria delle liberalità indirette, oltre ad essere coerente con l'intento presente nell'atto istitutivo, risulta in grado di conciliare la struttura del trust, ove vi è una ontologica separazione tra l'impo-
verimento del donante e l'arricchimento del donatario, con gli elementi costitutivi della fattispecie liberale, confermando dunque come quell'interpretazione che negava la riconducibilità del trust alle fattispecie previste dall'art. 809 c.c. risultasse erronea. Tale interpretazione, difatti, considerava unitario un fenomeno che – come correttamente messo in luce dalla Corte – è costituito da un segmento, di cui uno in cui “*il disponente fissa le finalità del trust, attribuisce al trustee i beni in trust e fissa il contenuto dell'incarico gestorio*” ed un altro in cui si “*verifica l'attribuzione programmata, che lega il trustee allo scopo del trust ovvero figura dei beneficiari*”. Sul punto la pronuncia appare quindi corretta³⁷.

Parimenti corrette appaiono le osservazioni svolte dalla pronuncia in esame in merito alla tutela prevista per i beneficiari, nel caso in cui gli stessi ritengano lesi i propri diritti di legittima a causa del trust: difatti la tesi relativa alla sanzione della nullità, oltre ad apparire eccessiva (per i motivi esposti dalla Corte e sopra richiamati), sembra peraltro spostare l'analisi del problema dal piano dell'efficacia al piano della validità dell'atto, compiendo un'inaccettabile inversione logica della valutazione della fattispecie. Come messo in luce da autorevole dottrina, difatti, “*in qualsiasi accezione si voglia assumere il concetto di causa negoziale [...] la sua sussistenza va valutata al momento della formazione dell'atto e non può tener conto di variabili successive che non attengono all'aspetto genetico del negozio*”³⁸.

Ancora, risulta altresì corretto l'approccio flessibile adottato della Corte relativamente all'individuazione del soggetto passivo nei cui confronti esperire l'azione di riduzione: se da un lato, difatti, l'esperibilità dell'azione nei confronti del beneficiario, ove “*il trustee abbia già provveduto ad eseguire il programma del disponente*”, oltre ad individuare correttamente l'effettivo destinatario dell'arricchimento³⁹, è del tutto conforme ad una corretta applicazione dei principi inerenti la riduzione delle liberalità indirette, dall'altro lato, non può non evidenziarsi che applicando universalmente tale principio, vi sarebbero talune ipotesi – per esempio quelle in cui “*la discrezionalità del trustee non attenga solo ai tempi dell'adempimento, ma anche alla scelta del beneficiario*” – in cui la tutela del legittimario sarebbe pregiudicata irragionevolmente.

BIONDI, *Le donazioni*, 1961, p. 930 ss.).

³⁷ Si confronti nuovamente L. GATT, *La liberalità*, I, cit., p. 330, ove l'Autrice ben evidenzia che gli atti traslativi dei beni hanno unicamente valore esecutivo rispetto al negozio istitutivo di trust.

³⁸ M. SARACENO, *Destinazione dei beni e tutela dei legittimari*, cit., p. 1069-1070.

³⁹ Ciò che conta, difatti, è l'individuazione del destinatario finale dell'arricchimento. Sul punto, si veda sempre L. GATT, *La liberalità*, I, cit., p. 330, nt. 40.

Ed ancora, appaiono altresì corretti i rilievi della Corte in relazione all'inapplicabilità degli artt. 631 c.c. e 549 c.c. ad atti *inter vivos*, essendo tali disposizioni applicabili unicamente agli atti *mortis causa*, a cui non è possibile ricondurre la fattispecie oggetto della sentenza qui esaminata.

Da ultimo, sebbene appare condivisibile sostenere l'inapplicabilità dell'art. 778 c.c. al caso di specie, qualche perplessità suscitano le motivazioni della Corte: difatti, da un lato la Corte richiama una serie di precedenti non perfettamente sovrapponibili al caso di specie (in entrambi i precedenti richiamati, si trattava di *negotium mixtum cum donatione* che, sebbene sia stato ricondotto dalla giurisprudenza all'alveo delle donazioni indirette, pare difficilmente assimilabile alla liberalità attuata mediante trust), con la conseguenza che l'applicazione dei medesimi principi per fattispecie differenti non convince, soprattutto considerato che, già in passato, autorevole dottrina aveva escluso l'operatività dell'art. 778 c.c. nel caso di atti diversi dalla donazione produttivi di effetti liberali⁴⁰. Dall'altro lato, dopo aver escluso l'applicabilità di tali norme al trust in esame, non si comprende per quale motivo la Corte rilevi che le clausole con cui sono stati regolati i poteri "*del trustee, l'individuazione sia dei possibili beneficiari, all'interno di una limitata cerchia, sia dell'oggetto delle attribuzioni*" consentirebbero di ritenere soddisfatte "*anche le condizioni che a mente del secondo e comma 3 dell'art. 778 c.c. legittimano il ricorso al mandato a donare*"; così facendo, difatti, pare che la Corte – dopo aver escluso l'applicabilità dell'art. 778 c.c. alle liberalità previste dall'art. 809 c.c. – implicitamente ne ammetta l'operatività.

FILIPPO RIZZI

⁴⁰ Sul punto, si veda sempre L. GATT, *La liberalità*, I, cit., p. 327-328.